



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0001541-16/02/2018-SC_SIC-R14-P

Al Sindaco del Comune di
PARTINICO (PA)

Al Presidente del Consiglio comunale del Comune di
PARTINICO (PA)

All'Organo di revisione del Comune di
PARTINICO (PA)

PEC: sindaco@pec.comune.partinico.pa.it;
protocollo@pec.comune.partinico.pa.it;

All'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della
funzione pubblica
PALERMO

PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Adunanza 23 GENNAIO 2018.

- Trasmissione Deliberazione n. 25 /2018/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 25 /2018/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 23 GENNAIO 2018.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino





Deliberazione n. 25/2018/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2018, composta dai Magistrati:

Anna Luisa Carra	- Presidente
Antonio Nenna	- Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	- Primo referendario - relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

-vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria



degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016", trasmessa all'ente con nota del Presidente del 6 settembre 2017;

-vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore relativa all'omessa approvazione del rendiconto del 2016 da parte del Comune di Partinico;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 41/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

-vista la nota dell'ente del 12 gennaio 2018, acquisita in al prot. CdC n. 293, e la successiva nota del 16 gennaio 2018, acquisita al prot. CdC n. 353;

udito il relatore, Primo referendario Francesco Antonino Cancilla;

udito per il Comune il Commissario straordinario, dott. Maurizio Agnese;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007),



affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento -da parte della Sezione- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *“effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati”* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *“si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)”*, onde *“prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di*



alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40 del 2013).

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Tanto premesso, il Collegio osserva che, nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Comune di Partinico è stato deferito per la mancata approvazione del rendiconto del 2016.

Il Comune nella nota ha dedotto che: a)- con deliberazione n. 93 del 29 novembre 2017 il Commissario straordinario con i poteri della Giunta ha approvato lo schema di consuntivo del 2016; b)- il Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 15 gennaio 2018 ha approvato il rendiconto.

Il Commissario straordinario nel corso dell'adunanza ha evidenziato che: a)- è stato frattanto nominato un nuovo ragioniere generale; b)-vi sono state difficoltà nell'attività di accertamento dei debiti e nell'elaborazione dei chiarimenti per il Collegio dei revisori.

La Sezione sottolinea che l'amministrazione deve assicurare l'osservanza dei termini di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la puntualità degli adempimenti connessi al cd. "ciclo del bilancio". I termini sono fissati dalla legge e non sono derogabili per mere situazioni ostantive di fatto, che richiedono maggiore impegno amministrativo e idonea capacità organizzativa.

La Corte, inoltre, osserva che il fatto che lo schema di rendiconto sia stato approvato dal Commissario ad acta in sostituzione della Giunta, a sua volta, palesa il ritardo degli organi comunali negli adempimenti di loro competenza.

Non va poi trascurato che la ritardata approvazione del rendiconto finisce per posticipare lo svolgimento dei compiti di controllo demandati all'organo di revisione e alla Corte dei conti. Va da sé che, essendo ormai stato approvato il rendiconto del 2016, l'organo di revisione dovrà provvedere alla celere redazione delle relazioni previste dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005.

P.Q.M.
ACCERTA

-il ritardo del Comune di Partinico nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016;


DISPONE

-che per il futuro gli organi dell'ente provvedano alla tempestiva approvazione dei documenti contabili fondamentali e dei loro atti presupposti;
-a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, la trasmissione di copia della presente deliberazione: al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Partinico e all'Assessorato regionale delle autonomie locali.

Così deliberato in Palermo il 23 gennaio 2018.


L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE

(Anna Luisa Carra)



Depositata in segreteria il

16 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Fabio GUIDUCCI

